



REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

DELLA
CITTÀ DI MISTRETTA

APPROVATO

DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 20 APRILE 1894 E 28 GENNAIO 1895
DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTR. IL 12 MARZO 1895
DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA IL 20 GIUGNO 1895
E PUBBLICATO DAL 23 GIUGNO AL 9 LUGLIO 1895



REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
DELLA
CITTÀ DI MISTRETTA

APPROVATO

DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 20 APRILE 1894 E 28 GENNAIO 1895
DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTR. IL 12 MARZO 1895
DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA IL 20 GIUGNO 1895
E PUBBLICATO DAL 23 GIUGNO AL 9 LUGLIO 1895



MISTRETTA
TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO

DIRETTA DA F. CONSENTINO

1895

TITOLO PRIMO

Quiete-sicurezza-comodo delle persone

CAPO I.

Fuochi, spari, materie combustibili, incendii, ec.

Art. 1. Nessuno può, senza il permesso delle autorità di P. S. sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi di artificio, innalzare areostati con fiamme e in generale produrre esplosioni o accensioni pericolose o incommode nei luoghi abitati e nelle loro vicinanze.

Art. 2. È vietato scaricare fucili o qualunque altra arma da fuoco entro l'abitato.

Chi percorre con tali armi le vie della città deve portarle scariche.

Art. 3. Non si può, sotto qualsiasi pretesto, accendere in istrade, luoghi chiusi, o sopra i tetti, loggie e finestre delle case, fuochi di qualunque sorta e specialmente in vicinanza di depositi di materie combustibili.

Art. 4. Coloro, a cui per esercizio del proprio mestiere o altra cagione, occorre valersi di fuoco o materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle loro officine, in modo che non possa avvenire l'emissione di faville sulle pubbliche vie.

Art. 5. La fabbricazione e il deposito in città di apparecchi per fuochi d'artificio sono permessi nella quantità consentita dalla legge.

Art. 6. I depositi e la lavorazione di materie facilmente combustibili non possono essere stabiliti se non in magazzini costruiti in modo da evitare, in caso d'incendio, che il fuoco si propaghi al di fuori.

Art. 7. Il petrolio ed altri liquidi infiammabili non possono trasportarsi nei depositi se non entro recipienti chiusi ermeticamente, e tali depositi devono trovarsi a distanza tra loro non minore di metri cinquanta.

Non sarà permesso di conservare nei centri abitati una quantità di petrolio o altri olii infiammabili che superi i quattrocento litri per magazzino.

Art. 8. Ad illuminare questi depositi di materie facilmente infiammabili, dovrà farsi uso di lampade di sicurezza. Ed è assolutamente vietato di accendere fuochi nei locali ove sono i depositi anzidetti.

Art. 9. In occasione d'incendio, gli abitanti ed

ogni altra persona che si trovi nel locale in cui è scoppiato, devono renderne avviate al più presto le guardie municipali.

Art. 10. In tale occasione i muratori, falegnami, facchini e in generale tutte le persone, la cui opera può essere necessaria o semplicemente utile, potranno essere costretti a prestarla, salvo compenso.

Art. 11. Coloro che si adoperano alla estinzione dell'incendio, possono, occorrendo, introdursi nelle case e sui tetti vicini, senza che i rispettivi proprietari ed inquilini possano vietarlo. Sono altresì obbligati a permettere l'uso dei loro pozzi, vasche, cisterne, ecc.

Art. 12. Qualora l'incendio accada di notte, gli abitanti delle case vicine non possono rifiutarsi d'illuminare le loro finestre, porte o balconi ove siano richiesti.

Art. 13. In generale niuno potrà rifiutarsi di prestare tutti i mezzi di cui dispone e che sono atti a contribuire alla estinzione dell'incendio.

Art. 14. Tutti coloro che non prendano parte alla estinzione dell'incendio dovranno ritirarsi a qualunque intimazione dell'autorità dirigente i lavori, o dalle stesse guardie o altri agenti della forza pubblica.

Art. 15. Sulla relazione dell'autorità dirigente i lavori di estinzione dell'incendio, potrà la Giunta municipale provvedere alla distribuzione di

qualche premio a chi se ne sia reso meritevole, e promuovere dal Governo quelle ricompense che vengono compartite in simili casi.

Art. 16. A prevenire ed allontanare i pericoli d'incendio, tutti i camini, fumajuoli, ecc. debbono essere spazzati una volta ogni quattro mesi, a diligenza dei proprietari o inquilini delle case.

CAPO II.

Ripari, costruzioni ed altre misure di sicurezza

Art. 17. I proprietari di pozzi e cisterne esistenti nelle strade o nelle corti, sono obbligati di far costruire intorno alla bocca di tali pozzi o cisterne muri di fabbrica a calce, alti almeno metro 1 25 chiudendoli con graticci di ferro o porte di legno.

Art. 18. I proprietari di fosse, antichi sotterranei, cave di pietra a fior di terra e simili, devono chiuderli, se non servono a nulla, e in caso diverso munirli di ripari come nell'articolo precedente.

Art. 19. Le vasche e ogni altro recipiente di acqua nei luoghi pubblici, negli orti e giardini devono essere muniti di un muro in fabbrica alto non meno di un metro dal livello del terreno circostante. Salve sempre le disposizioni dei regolamenti di sanità ed igiene.

Art. 20. I proprietari di edifizi minaccianti rovina sono tenuti di farli subitamente puntellare, e riparare o demolire nel termine segnato dal Municipio.

Art. 21. Chi per costruzioni dovrà situare ponti di tavola ed altri simili congegni, è tenuto solidalmente con i capi-maestri e con l'architetto direttore dei lavori, a farli costruire con sufficiente solidità e circondarli di un impalcato di altezza tale da evitare ogni pericolo agli operai.

Art. 22. La costruzione deve procedere in guisa che la caduta dei materiali non possa arrecar danno ed incomodo agli abitanti dei corpi di case inferiori ed ai passanti. Alla fine e negli intervalli del lavoro devono togliersi le scale o farle custodire.

Art. 23. L'autorità municipale potrà concedere il permesso per l'occupazione temporanea di una parte dell'area pubblica; ma, in questo caso, lo spazio occupato dai materiali ed intercettato per i lavori di costruzione, dovrà chiudersi con uno steccato, e durante la notte dovranno accendersi alle estremità, a cura del proprietario o del costruttore, fanali per servire di indicazione ai passanti.

Il permesso di cui sopra non potrà concedersi a coloro che avessero cortili o recinti in cui depositare i materiali.

Le macerie e i materiali inutili dovranno

essere immediatamente e continuamente trasportati nei luoghi a ciò designati dal Municipio.

Art. 24. Quando occorra al Municipio accrescere il numero dei fanali per l'illuminazione delle strade o trasportare i già esistenti altrove, i proprietari delle case, muri, edifizii nei quali devono i fanali essere collocati, non possono opporsi, salvo il diritto a quelle indennità che potessero loro competere.

Art. 25. Non si possono tenere sui parapetti dei terrazzi, dei poggiuoli, delle finestre, sulle mensole, nicchie ed altre parti esterne di edifizii prospicienti in luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, aste, insegne, orti pensili, casse, vasi ed altri oggetti gravi, se non siano tratti e assicurati in modo che divenga impossibile il muoversi o cadere accidentalmente.

Art. 26. È vietato tenere spranghe di ferro o di altro metallo acuminate, alla sommità degli edifizii e delle chiese, tranne quando siano destinate e acconcie ad uso di parafulmini.

Art. 27. È vietato ovunque il gettar pietre o qualunque altro proiettile, come palle di neve, ecc. È pure proibito di fare sdruciuoli sul ghiaccio delle vie e piazze pubbliche e di gettar neve per lo sgombrò dei tetti, loggie, balconi, ecc. senza apporre un segnale pei passanti.

Art. 28. Le falci, seghe, ferri ed altri utensili taglienti ed atti a ferire dovranno trasportarsi

coperti e riparati in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone e alle case.

Art. 29. È proibito di giuocare alla palla, al pallone, alle bocce e simili nelle vie e piazze pubbliche, eccetto nei luoghi designati dal Municipio.

Art. 30. È vietato di spaccar legna, d'intagliare pietra in luoghi pubblici, salvo il permesso dell'autorità municipale e i dovuti ripari per difendere i transitanti dalle schegge.

Art. 31. I macellai ed altri venditori terranno le loro coltella incatenate alle panche di vendita.

Art. 32. Nessuno può tenere o lasciare sulla via, in modo che altri possa impadronirsene, strumenti del proprio mestiere, i quali possono servire di armi di offesa.

Art. 33. Non si possono rotolare nell'abitato botti, ruote, cerchi di ferro e simili, domare animali da tiro o da sella, nè è permesso infliggere contro i medesimi animali.

Art. 34. Nel caso di temporanea concessione del suolo pubblico per costruzione di palchi, loggiati, teatri provvisorii e simili, non potranno tali locali aprirsi al pubblico, senza che l'autorità municipale ne riconosca la solidità e la sicurezza.

CAPO III.

Animali e vetture

Art. 35. È proibito lasciar vagare animali per la città o tenerli legati dinanzi porte d'ingresso o stalle, che danno sulla pubblica via o in qualunque altro luogo pubblico.

Art. 36. È proibito lasciar vagare per la città e sue adiacenze cani sprovvisti di museruola, tranne il caso che siano condotti a mano.

La museruola dev'essere costruita in guisa da togliere affatto la possibilità di mordere.

Art. 37. Le vaccine da macello dovranno in città essere condotte a mano da uomini, che le tengano assicurate con una fune legata alle corna, e con un'altra che partendo dalla testa sia fermata ad una gamba in modo che riesca impossibile d'abbandonarsi a libera corsa.

Art. 38. I cani non muniti di museruola o altri animali vaganti saranno sequestrati e rimarranno a disposizione del Municipio, se entro 48 ore non vengano richiesti.

I cani, trascorso questo termine, verranno uccisi. L'ammenda per ogni animale sequestrato è di lire due, oltre alle spese di nutrimento, custodia, ecc.

Art. 39. È vietato d'introdurre cani o altri a-

nimali nei giardini pubblici, teatri, arene, steccati, chiese ed altri consimili luoghi nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

Art. 40. I cittadini sono tenuti di avvertire l'autorità municipale quando vi siano vaganti animali infetti, pericolosi e incomodi.

Art. 41. I cani vaganti affetti o sospetti d'idrofobia saranno uccisi immediatamente, senza pregiudizio dell'ammenda contro i loro padroni.

Art. 42. A niuno è lecito, tranne in caso di difesa, uccidere e ferire, o in qualunque altro modo maltrattare animali, anche di sua proprietà.

Art. 43. Non si potranno adoperare, pel trasporto delle persone, vetture di alcuna specie, le quali, per vizi di costruzione e degradamento siano d'uso pericoloso.

Il numero delle bestie attaccato ai carri, birrocci, ecc. dev'essere proporzionato al peso da trasportare.

Art. 44. I conduttori di carri, carretti e simili nell'interno della città devono camminare a piedi, conducendo gli animali per la cavezza o nel modo più conveniente e sicuro, se trattasi di bovini.

Art. 45. Non può, nemmeno momentaneamente, venire affidata la direzione delle vetture a persone in istato di demenza, imbecillità, ubriachezza o minori degli anni sedici, e in fine a chiunque sia provatamente incapace di condurle senza pericolo.

Art. 46. Le bestie destinate al trasporto da soma non possono adoperarsi in convoglio, se non attaccandole in fila; quando non siano così attaccate, dovranno essere guidate almeno da un conduttore per ogni tre animali.

Le bestie che si conducono a dissetarsi nei pubblici abbeveratoi, specialmente se sono bestie focose, devono essere condotte una per volta.

Art. 47. I conduttori di carrozze o altri veicoli, come pure di bestie da soma o da sella, quando siano fermi in istrade o piazze pubbliche per qualsiasi oggetto, non dovranno mai abbandonarne le redini.

Art. 48. È proibito di fermare vetture di alcuna specie in quei punti delle strade e piazze, nelle quali non resti il passaggio per altre vetture o sia reso difficile e pericoloso il transito in generale.

Art. 49. Dentro la città tutte le specie di vetture, cavalli da sella, bestie da soma, ecc. non possono eccedere nell'andatura il *piccolo trotto*.

Art. 50. Le carrozze e qualunque altro veicolo, sia che camminino per le vie, sia che vi si trattengano per qualsiasi ragione, devono essere munite, durante la notte, di fanali accesi.

Art. 51. Non è permesso domare ed esercitare cavalli da tiro o da soma entro la città, a meno che non sia in luogo chiuso e isolato.

CAPO IV.

§ 1° — *Quiete e comodo pubblico*

Art. 52. I locali per esercizio di mestieri e fabbriche, che rechino frastuono e disturbo ai cittadini, devono possibilmente trovarsi in punti isolati ed eccentrici.

Art. 53. I venditori ambulanti nel gridare i generi e gli oggetti del loro spaccio, non potranno farlo in guisa da recar noia ai cittadini.

Lo stesso divieto si estende agli accattoni che vanno cercando l'elemosina con alte e lamentose filastrocche.

Ai venditori in bottega o in posti fissi non è lecito gridar in nessun modo.

Art. 54. Niuno potrà tenere animali che rechino noia o pericolo ai vicini, e specialmente cani che con continui latrati e ululati disturbino il vicinato.

§ 2° — *Facchini, mediatori, ecc.*

Art. 55. Nessuno potrà esercitare il mestiere di facchino, pesatore, misuratore, mediatore e simili, senza averne fatta dichiarazione all'ufficio municipale.

Art. 56. Le persone addette a tali mestieri non

potranno richiedere da chi si serve della loro opera una mercede superiore a quella stabilita dalla tariffa che sarà riconosciuta dal Municipio e riveduta in epoche determinate.

Art. 57. I facchini saranno muniti di una lastra di metallo portante il loro numero d'iscrizione.

Art. 58. I misuratori, pesatori e mediatori saranno tenuti di avvertire i compratori e venditori ogni volta che riconoscano guasti i generi di cui si contratta la vendita.

Art. 59. I mediatori saranno tenuti di consegnare una volta per settimana e ad ogni richiesta dell'autorità municipale i prezzi correnti dei generi intorno a cui esercitano il loro mestiere.

TITOLO SECONDO

Polizia di strade ed altri luoghi pubblici

CAPO I.

Conservazione, nettezza delle strade ed altri luoghi pubblici

Art. 60. È vietato il transito di carrozze ed altri veicoli nelle strade in costruzione o di recente costruite sino a quel termine che sarà designato dal Municipio.

Art. 61. Non possono, senza il permesso dell'autorità municipale, eseguirsi cavi sulle strade ed altri luoghi pubblici per condotti d'acqua o fondamenta di edifizi e per qualunque altra causa.

Il richiedente dovrà obbligarsi di mettere a sue spese, nello stato in cui prima esistevano, i luoghi che verranno guasti e far trasportare giornalmente nei locali designati dal Municipio tutti i materiali inutili.

Art. 62. Non si possono, senza la licenza dell'autorità municipale, costruire apparati festivi nelle pubbliche vie, piantandovi pali, pilastri e travi per fuochi d'artificio, steccati, ecc.

Tale licenza non può essere accordata, salvo che coloro che la domandino assumano obbligo di rimettere il suolo nello stato in cui esisteva prima.

Art. 63. È vietato raccogliere fieno e immondizie facendo uso di zappe ed altri strumenti atti a danneggiare le strade e piazze.

Art. 64. È vietato di recar danno e deturpamento alle opere, edifizi e giardini pubblici, ponti di città e campagna, fontane, pozzi, lavatoi, statue, fanali, alberi e piante di ogni genere, sedili destinati a pubblico uso.

Art. 65. È vietato togliere i quadrelli di numerazione delle case e di denominazione delle vie.

Art. 66. È proibito gettare o dar causa che

cadano acque, immondezze, erbe e simili nelle strade e luoghi aperti al pubblico. Saranno designati dall'autorità municipale i luoghi ove potrà farsi tale gettito.

Art. 67. La costruzione e riparazione delle case non esonera dall'obbligo di tenere costantemente pulito il pubblico suolo dalla materia e dalla polvere che provengono dai lavori.

Art. 68. È proibito scuotere sulla pubblica via tappeti, panni ed altri oggetti che possano incomodare i passanti. È altresì proibito asciugare e stendere nei luoghi pubblici pelli di montoni, bovi, ecc. Ciò può essere fatto in luoghi isolati e designati dal Municipio.

Art. 69. È proibito agli esercenti e venditori in bottega ed ai venditori ambulanti, come pure a coloro che raccolgono ed incettano da privati ceneri, stracci, spazzature, ecc. di gettare anche momentaneamente sul suolo pubblico, alcun residuo della loro industria.

Quante volte per carico e scarico di merci vengano a cadere delle materie sul suolo pubblico, dovranno essere tolte immediatamente.

Art. 70. I fabbri esercenti e i venditori dovranno tenere costantemente sgombro e pulito uno spazio almeno di metri due davanti le loro botteghe.

Art. 71. Tutti coloro che vuoteranno fogne, canali, cessi, dovranno, dopo esportate le materie,

nettare e lavare quella parte di suolo pubblico, su cui fossero venute a spargersi quelle materie; salvo sempre le disposizioni dei regolamenti di igiene.

Art. 72. I carri per trasporto di calce, pozzolana, sabbia, carbone, ciottoli, terra e simili, dovranno essere costruiti a cassa con tavole perfettamente connesse fra loro e con le pareti di altezza convenevole.

Trattandosi d'immondezze il trasporto deve eseguirsi in recipienti da cui non possono spandersi anche in quantità minima.

Per le materie liquide i recipienti devono essere chiusi.

Art. 73. Nessun edificio può avere canali anche di acqua pura che spandano sopra luoghi aperti al pubblico. I tetti e i terrazzi pioventi in detti luoghi devono essere muniti di canali atti a ricevere lo stillicidio, e che immettano in tubi per mezzo dei quali le acque si scarichino o nell'interno dell'edificio o nei pubblici condotti.

Art. 74. È vietato lavare carrozze e carri, pulire animali nelle vie e luoghi aperti al pubblico.

Le stalle e i locali destinati a stazione di carrozze e carri dovranno tenersi costantemente puliti.

Art. 75. È vietato ferrare, salassare, medicare cavalli, asini, cani, ecc. nelle vie e luoghi pubblici dove possono recare molestia a cittadini.

Art. 76. È rigorosamente vietato lordare con urine ed altro i canti delle strade e le mura delle case, e con dipinture e scarabocchi il prospetto degli edifizi.

Art. 77. È assolutamente proibito ogni gettito nelle fonti, sorgenti o correnti di acqua pubblica, come pure il lavarvi panni ed altro.

CAPO II.

Illecita occupazione dell'area pubblica

Art. 78. Qualunque occupazione del suolo pubblico, ancorché momentanea, è proibita.

È in facoltà del Municipio concedere gratuitamente o mediante compenso le occupazioni temporanee del suolo pubblico, contro il pagamento della tassa, di cui nel relativo regolamento, salve sempre le disposizioni riguardanti la sicurezza dei cittadini e la libera circolazione.

Art. 79. È proibito d'impedire la libertà del transito ingombrando le strade, vicoli e marciapiedi con oggetti del proprio mestiere o smercio. A nessuno perciò sarà lecito esercitare la propria industria al di fuori della propria bottega, e in conseguenza conficcar pali, poggiare incudini, fucine, fornelli, ecc. nelle pubbliche vie.

Art. 80. Ai caffettieri, sorbettieri e simili potrà consentirsi di servire gli avventori sulla pub-

blica via, purché ciò non turbi la libera circolazione.

Art. 81. È vietato assolutamente nelle vie principali stendere il bucato o sciorinare i panni sui balconi e finestre. Sarà tollerato nelle vie secondarie per le case che manchino di terrazze e corti interne, ma purché i panni siano stesi lateralmente ai muri, e non attraverso le vie, e la distesa sorpassi almeno di metri 2 60 il piano della strada.

Art. 82. È proibito mettere tende davanti le botteghe con aste fisse a terra o basse in modo da disturbare il passaggio.

CAPO III.

Atti contrarii alla legalità e alla decenza

Art. 83. Nelle strade e luoghi aperti al pubblico è vietato esporre nudità, piaghe e deformità ributtanti. Ciò è riferibile ai mendicanti che portano scoperta con ostentazione qualche loro infermità.

Art. 84. È vietato imbrattare edifizi prospicienti sulle pubbliche strade, con scritti, figure e simili.

Art. 85. Durante il giorno è vietato bagnarsi in luoghi esposti al pubblico senza essere decentemente coperti.

Art. 86. Niuno potrà trattenere, deviare o turbare il corso delle acque scorrenti sui luoghi pubblici, nè estrarne ed usarne per qualunque causa, e ciò oltre alle disposizioni del codice penale.

Art. 87. Non è permesso nelle fontane e beveratoi di uso pubblico tenere immerse frutta, verdure, recipienti, verghe o piante di qualunque genere, ne attingervi acqua con secchie imbrattate di fecce d'olio, vino, calce, petrolio, ecc.

TITOLO TERZO

Annona

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 88. Spetta al Municipio d'invigilare sull'ordine e la buona fede delle vendite nello smercio dei commestibili e bevande e sulla salubrità di esse.

Art. 89. Nessuno perciò può aprire o chiudere locali per vendita di pane, paste, carne, olio, riso, legumi, salami, caci, vini ed altri generi annonari, senza farne preventiva dichiarazione al Municipio.

La stessa dichiarazione deve farsi da chi

succede per conto proprio o d'altri all'esercizio nei locali già aperti.

Art. 90. Nel caso di traslocazione delle vendite avrà luogo una nuova dichiarazione.

Art. 91. I mugnai non sono esclusi dalla preventiva dichiarazione.

Art. 92. La dichiarazione per la chiusura delle vendite di commestibili di prima necessità deve essere fatta almeno quindici giorni prima.

Art. 93. Le dichiarazioni verranno notate in apposito registro, con un numero progressivo per ogni industria.

Art. 94. Niuno potrà tenere in deposito e smerciare nei rispettivi locali generi diversi da quelli dichiarati.

Art. 95. È proibito tenere nello stesso locale petrolio ed altre materie che mandino cattive esalazioni o siano nocive, insieme a farinacei, leguminose, bevande, olii, ecc.

Art. 96. Tutti i generi che possono facilmente insucidare i luoghi le persone, come farina, carbone, lardo, sacchi di materie in polvere, ecc. devono essere tenuti nell'interno della bottega e in modo da impedire il contatto e la miscela fra i diversi generi.

Art. 97. La vendita del pesce non potrà aver luogo se non nei locali designati dal Municipio.

Possono tollerarsi pescivendoli ambulanti, purchè non si fermino nelle vie oltre il tempo necessario per la contrattazione e vendita.

Art. 98. I venditori di pane, paste e carni, quando tali generi non siano sottoposti ad assisa, hanno l'obbligo di notificare al Municipio quindicinalmente i prezzi di vendita e sono obbligati di tenere affissa nella bottega o posto di vendita, in modo visibile, una cartella indicante i prezzi in relazione al peso e alla qualità.

Art. 99. I venditori di generi annonarii, oltre alla bilancia di cui si servono al banco, che dovrà essere collocata ad un'altezza non maggiore di m. 1 25, sono anche obbligati di tenere all'ingresso della bottega, o nel posto di vendita, un'altra bilancia con la quale gli avventori possono verificare da sé la giustezza del peso.

Lo stesso è prescritto per le stadere.

Art. 100. L'autorità sorveglia unicamente e risponde della esattezza delle bilance e della legalità dei pesi e delle misure.

Art. 101. A tale scopo saranno fatte visite ordinarie e straordinarie degli esercizi e posti di vendita, e considerati come fraudolenti i pesi e le misure non conformi alla legge e al presente regolamento.

Art. 102. I pesi e le misure di capacità devono essere di metallo e bollati.

Le misure lineari devono essere munite all'estremità di una lamina metallica, nella quale sarà impresso il bollo.

Le bilancie saranno di rame e di ottone, senza alcuna saldatura o rappezzamento.

Art. 103. I generi alimentari saranno venduti a peso, salvo che le parti non convengano diversamente.

Art. 104. I venditori di pane, pasta, carne, vino, olio ed altri generi di consumo necessario, saranno obbligati a mantenere provveduti i posti di vendita, almeno sino alle ore ventitre in estate, e d'inverno fino alle ore 21.

Art. 105. Essi non potranno, sotto verun pretesto, ricusarsi di dare i loro generi a chiunque ne faccia richiesta a pronto pagamento.

Art. 106. I venditori di neve dovranno prestarsi alle richieste dei compratori in qualunque ora del giorno e della notte.

Art. 107. Nel caso in cui si presentassero simultaneamente al Municipio dei venditori di pane, carne ed altri generi di consumo necessario ad uguale dichiarazione di chiusura delle loro vendite in numero tale da far supporre un concerto che possa tornare a pregiudizio del pubblico, il Municipio ne darà subito conto all'autorità politica per prendere di accordo e nei limiti della legge i provvedimenti opportuni.

Art. 108. Oltre il caso previsto dall'articolo precedente, qualunque concerto od operazione per parte dei possessori di grano, pane ed altri generi annonarii, tendente a far mancare d'improvviso il genere in piazza, ed a produrre in qualunque modo, l'innalzamento del prezzo al di

sopra di quello che sarebbe determinato dalla libera concorrenza, sarà punita come contravvenzione, salve le disposizioni di legge.

Art. 109. Le mete od assise sul pane, sulle paste e carni fresche, come sarebbero quelli di bue, vacca o vitella, montoni, capre, pecore, agnelli, capretti, maiali, ecc. saranno dall'autorità municipale fissate sulla base dei prezzi correnti nella provincia, o dei circondarii limitrofi di altre provincie.

Le assise saranno adottate, quando le circostanze lo richiedono.

Art. 110. Le insegne dei negozi di qualsiasi genere devono essere approvate dal Municipio, che può far cambiare quelli già esistenti.

Art. 111. Le fiere e i mercati di qualunque genere, saranno tenuti nei locali designati dal Municipio.

In essi è proibito a chiunque usurpare il posto già preso da un altro.

CAPO II.

Pane e paste

Art. 112. I panettieri e venditori di pasta devono tenere i loro negozi costantemente provvisti in quantità proporzionata ai bisogni del mercato.

Art. 113. I fornai non possono ricusarsi di cuocere il pane dei privati e dovranno restituirlo ben cotto.

Art. 114. Il pane e le paste lungo la via devono trasportarsi coperti.

Art. 115. In tutti gli spacci di generi annonarii dovrà conservarsi la massima pulitezza.

Art. 116. I pani di qualunque qualità devono portare il segno della fabbrica, ed il numero attribuito alla medesima nell'elenco delle dichiarazioni.

Art. 117. È rigorosamente vietato ai pastai e panettieri, nella lavorazione del pane e delle paste, la miscela di qualunque farina che non sia di frumento.

CAPO III.

Mugnai

Art. 118. I mugnai dovranno tenere i loro mulini aperti al pubblico dall'alba di ogni giorno non festivo sino a due ore di notte.

In caso d'urgenza possono essere obbligati a servire il pubblico anche di notte.

Art. 119. I mugnai non potranno mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini le granaglie dei privati, secondo l'ordine in cui vengono loro presentate.

Art. 120. I mulini dovranno tenersi perennemente servibili e puliti. Le finestre saranno chiuse in tempo di vento, per impedire la volatilizzazione delle farine.

Art. 121. Sarà obbligo dei mugnai tenere nei mulini una stadera per ricevere i cereali e restituirli in farina.

Art. 122. È severamente proibito ai mugnai di bagnare e alterare in qualsiasi modo le granaglie presentate ai loro mulini, come pure di confondere e macinare insieme granaglie di più padroni.

Art. 123. Nessun diritto è dovuto dai clienti per la pesatura delle granaglie.

CAPO IV.

Macellai, beccai, pizzicagnoli

Art. 124. I venditori di carne avranno obbligo di tenere i loro negozi provvisti in proporzione del consumo giornaliero.

Art. 125. La macellazione non può avvenire che nel pubblico macello. Si eccettuano gli agnelli e i capretti, purchè siano macellati in campagna.

Art. 126. È vietato macellare di notte.

Art. 127. È vietato macellare bestie non visitate dal veterinario municipale.

Art. 128. Non è permesso che s'introducano estranei nell'ora della macellazione, e specialmente ragazzi.

Art. 129. Ogni bestia macellata verrà marcata con bollo del Municipio indicante, con lettera iniziale, la qualità della medesima, cioè se vacca, bue, ecc.

Le parti bollate devono essere le ultime a smaltirsi, e i macellai saranno tenuti a mostrare il bollo a ogni richiesta delle guardie municipali e del veterinario, come pure il certificato della visita sanitaria eseguita alle bestie macellate.

Art. 130. Le bestie macellate non potranno essere trasportate negli esercizi di vendita se non in ceste coperte o carri chiusi tirati da bestie, quali carri devono tenersi rigorosamente puliti.

Art. 131. È proibito di vendere nello stesso esercizio carne di pecora o capra insieme a quella di montone e di castrato pecorino o caprino; come pure carne di agnello insieme a quella di capretto.

Art. 132. È proibito tenere carni appese fuori della bottega. Tutte indistintamente le carni esposte in vendita dovranno tenersi a disposizione del pubblico.

Art. 133. Ai venditori di carne porcina è permesso di macellare soltanto maiali maschi; le femmine qualora siano sanate alla poppa e secondo le norme da fissarsi dal Municipio.

Art. 134. È proibito ai venditori di carne porcina l'uso di altre carni nella confezione di salami e salsicce.

Art. 135. Non si potrà in nessun caso smerciare carne di bestia morta, anche per causa non morbosa, se non col permesso dell'autorità municipale.

Tale smercio avverrà in luogo separato.

Art. 136. I locali destinati alla vendita delle carni devono essere ben illuminati e ventilati; essere imbiancati bene, avere un pavimento bene levigato e con uno scolo per le lavature; essere chiusi con cancelli e grate alle finestre. Dovranno essere tenuti con massima pulitezza.

Art. 137. Questi locali devono essere separati da quelli destinati all'abitazione.

Art. 138. È proibito severamente tenere carne nelle stanze destinate all'abitazione o in altri locali non autorizzati.

Art. 139. I pizzicagnoli che vendono contemporaneamente frutta, pane, ecc. dovranno tenere due distinte bilance.

TITOLO QUARTO

Sanzioni

Art. 140. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con le pene di polizia san-

cite dal codice penale, ai sensi della legge comunale e provinciale.

Il Sindaco prenderà inoltre, a tenore dei casi e senza pregiudizio dell'azione penale, i provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi della legge medesima.

Art. 141. Le guardie municipali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati d'invigilare, perchè non si commettano contravvenzioni al presente regolamento, ed eseguire puntualmente gli ordini che a quest'effetto fossero dati dal Sindaco.

Quando abbiano fondati sospetti di flagrante contravvenzione, sono autorizzati a visitare il luogo, anche se privato.

Per le visite nei locali costituenti domicilio, si uniformeranno alle disposizioni del codice di procedura penale.

In ogni caso indosseranno l'uniforme e dovranno dichiarare alle persone che trovano sul luogo lo scopo della visita.

Art. 142. Le guardie ed agenti sudetti procedono al sequestro delle cose o strumenti che hanno servito a commettere la contravvenzione, trasportandoli nei locali a ciò destinati dal Sindaco.

Art. 143. Le guardie municipali accertano le contravvenzioni nella forma voluta dalla legge comunale e provinciale, intimando agl'imputati

di comparire a giorno ed ora fissa, e non più tardi di otto giorni, innanzi al Sindaco per la conciliazione prescritta dalla legge sudetta.

Art. 144. Gl'imputati e le persone civilmente responsabili, se non si presentino nel giorno ed ora fissati, s'intenderanno decaduti dal beneficio della conciliazione, e gli atti relativi alle contravvenzioni saranno trasmessi al giudice competente.

Art. 145. In caso di sequestro sarà provveduto a norma delle leggi di procedura penale.

Art. 146. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di polizia urbana in vigore, contrarie al presente.

